



GRUPPO CONSILIARE

All'attenzione del:

Presidente del Consiglio
Sig. GALLI Franco

Sindaco
Sig. FLORINDI Gabriele

Segretario Comunale
Dott.ssa COVIELLO Stefania

OGGETTO : Interpellanza ai sensi dell'Art. 43 D.Lgs 267/00 Art. 51 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio

RIFERIMENTO: LAVORI OUTLET

I sottoscritti Consiglieri comunali del Gruppo Consiliare "Responsabilità Comune", nonché gli altri Consiglieri che sottoscrivono il presente documento

PREMESSO

- Che nell'odierno Consiglio Comunale si discuterà della proroga dei tempi di esecuzione della cd Convenzione Outlet;
- che a seguito della proroga, i tempi di esecuzione delle opere saranno prorogati al 7.8.2020;
- che in Commissione Lavori Pubblici, si chiedeva della eventuale inconciliabilità tra la proroga in oggetto, e i tempi di esecuzione dei lavori appaltati dal Comune di Città Sant'Angelo;
- che sempre in Commissione, si appurava che i lavori de quo sono sospesi attualmente, e che vi saranno delle modifiche progettuali future;
- che già all'indomani dell'aggiudicazione della gara vi erano state modifiche progettuali, così come da Consiglio Comunale del 7.4.2016 in cui l'assessore Collevocchio confermava l'esistenza delle modifiche, ma senza specificare quali;
- che nel bando di gara dei "Lavori Outlet" uno degli elementi di valutazione e fattore ponderale era proprio "riduzione dei tempi per l'esecuzione del lavoro";

tanto premesso si propone la seguente

INTERPELLANZA

Se la Giunta ritenga chela proroga della scadenza contrasti con il Bando di Gara e dunque con l'esecuzione dell'appalto, o intenda adottare provvedimenti in merito.

Si chiede altresì che il Segretario Comunale, voglia rivolgere specifica richiesta di parere in merito , all'Anac, per acclarare la legittimità di modifiche progettuali post aggiudicazione, nonché la legittimità della dilazione dei tempi di esecuzione.

Si richiede di discutere la presente interpellanza nel prossimo consiglio comunale.

Città Sant'Angelo, 4.8.2017

PERAZZETTI MATTEO

TRAVAGLINI LUCIA

VALLOREO MAURIZIO

All'attenzione del:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sig. GALLI Franco

SINDACO DI CITTA' SANT'ANGELO

Sig. FLORINDI Gabriele

SEGRETARIO GENERALE

Dott.sa COVIELLO Stefania

Oggetto: Mozione ai sensi dell'articolo 43 comma 3 del D.L.gs 267/2000-art. 55
Regolamento del Consiglio Comunale –

I sottoscritti Consiglieri comunali e gli altri consiglieri che vorranno sottoscrivere il presente documento


PREMESSO


- Nel Consiglio Comunale del 5.5 2017, si approvava il Regolamento per la cessione dei diritti edificatori;
- Dopo essere venuti a conoscenza di un importante accordo pubblico –privato, per la variazione urbanistica da agricola in commerciale di una vasta area del territorio angolano, istruita inizialmente come cessione dei diritti edificatori, si è ritenuto di approfondire lo studio del citato Regolamento;
- Con atto n. 63 del 3.9.2014 si approvavano gli indirizzi per la redazione del Regolamento, che avrebbe dovuto avere come fine principale la riqualificazione edilizia ed energetica di immobili esistenti, il tutto nel rispetto dei termini previsti dal legislatore statale ;
- La materia della cessione dei diritti edificatori è disciplinata da:
LEGGE 106/2011 N. 70
L.R. 49/2012
L.R. 63/2012
- Tutte le norme citate delineano la ratio della cessione diritti edificatori, facendo riferimento unicamente a esigenze di razionalizzazione del **patrimonio edilizio esistente o riqualificazione di aree degradate.**
 - il Regolamento in oggetto invece all'art 3 apre alla possibilità di utilizzare lo strumento della cessione diritti edificatori ed accordi pubblici-privati, per tutti i casi di richiesta di mutamento della destinazione urbanistica di **aree del territorio**, ampliando il novero della casistica delineata da L nazionale e Regionale in maniera non assolutamente giustificata;


MOZIONE di indirizzo

Modifica del REGOLAMENTO PER LA CESSIONE DEI DIRITTI EDIFICATORI, per ridelineare l'ambito di applicabilità, nel rispetto della ratio e del dettato della normativa nazionale e regionale. Si richiede l'inserimento a verbale della presente mozione nel prossimo Consiglio Comunale fissato in calendario e la sua discussione.

Citta' Sant'Angelo, 4 agosto 2017

Matteo Perazzetti


Maurizio Valloreo


Lucia Travaglini


All'attenzione del:
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sig. GALLI Franco

SINDACO DI CITTA' SANT'ANGELO

Sig. FLORINDI Gabriele

SEGRETARIO GENERALE

Dott.sa COVIELLO Stefania

Oggetto: Mozione ai sensi dell'articolo 43 comma 3 del D.L.gs 267/2000-art. 55
Regolamento del Consiglio Comunale –

Riferimento: risoluzione caregiver familiare

I sottoscritti Consiglieri comunali e gli altri consiglieri che vorranno sottoscrivere il presente documento

PREMESSO

che con il termine *caregiver* familiare si designa colui che volontariamente e gratuitamente si prende cura in ambito domestico di una persona cara in condizioni di non autosufficienza a causa di severe disabilità. Le prestazioni sono rese a titolo gratuito e volontario, in funzione di legami affettivi;

CONSIDERATO

che prendersi cura di un proprio familiare è una scelta d'amore che deve essere valorizzata e sostenuta dallo Stato. Il *caregiver* familiare deve farsi carico dell'organizzazione delle cure e dell'assistenza; può trovarsi, dunque, in una condizione di sofferenza e di disagio riconducibili ad affaticamento fisico e psicologico, solitudine, consapevolezza di non potersi ammalare, per le conseguenze che la sua assenza potrebbe provocare, il sommarsi dei compiti assistenziali a quelli familiari e lavorativi, possibili problemi economici, frustrazione;

OSSERVATO che queste persone vivono in una condizione di abnegazione quasi totale, che compromette i loro diritti umani fondamentali: quelli alla salute, al riposo, alla vita sociale e alla realizzazione personale e che l'impegno costante del *caregiver* familiare prolungato nel tempo può mettere a dura prova l'equilibrio psicofisico del prestatore di cure ma anche dell'intero nucleo familiare in cui è inserito.

LETTO che il Premio Nobel 2009 per la medicina, Elizabeth Blackburn, ha dimostrato che i *caregiver* familiari hanno una aspettativa di vita fino a 17 anni inferiore alla media della popolazione.

OSSERVATO drammaticamente che secondo quanto emerso dalle ricerche condotte su questo delicato tema, i *caregiver* familiari, logorati da un carico assistenziale senza pari, sono stati costretti nel 66 per cento a lasciare del tutto il lavoro e nel 10 per cento dei casi a chiedere il *part-time* o il telelavoro.

PRESO ATTO che le legislazioni di molti Paesi europei prevedono specifiche tutele per i caregiver familiari, tra le quali supporti di vacanza assistenziali, benefici economici e contributi previdenziali, come avviene in Francia, Spagna e Gran Bretagna, ma anche in Polonia, Romania, Bulgaria e Grecia;

CONSIDERATA la forte attenzione sollecitata presso il nostro Consiglio dal Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili, che si occupa a vario titolo per la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie ed è presente sul nostro territorio ormai da molti anni con una propria rappresentanza;

PRESO ATTO che al Senato, in data 5 Novembre 2015 è stato presentato il disegno di legge 2128/XVII, finalizzato a riconoscere e a tutelare il lavoro svolto dai caregiver familiari e a riconoscere il valore sociale ed economico per la collettività;

APPURATO che tale disegno di legge, a prima firmataria la senatrice Bignami, al 24 gennaio 2017 è stato firmato da 92 Senatori della Repubblica, afferenti ad una gran quantità di partiti e gruppi politici a dimostrare l'importanza orizzontale e senza bandiere di questo DdL;

VERIFICATO che il DdL 2128, ha iniziato il suo iter parlamentare il 24 gennaio 2017 in Commissione lavoro al Senato.

EVIDENZIATO che senza il lavoro svolto dai *caregiver* familiari in forma gratuita, il costo economico delle tante persone che hanno bisogno di assistenza continua sarebbe insostenibile per lo Stato;

RITENUTO opportuno e necessario riconoscere ai *caregiver* familiari una condizione giuridica di tutele, equivalente almeno a quella riconosciuta ai lavoratori domestici, meglio se corrispondente alla posizione lavorativa attuale nel caso il *caregiver* sia riuscito a conservare il proprio posto di lavoro;

ACCERTATO che la centralità della famiglia nella cura della malattia e nell'assistenza delle conseguenti disabilità risulta essere un dato consolidato ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, si ritiene opportuno e necessario riconoscere ai *caregiver* familiari una condizione giuridica di tutele, equivalente almeno a quella riconosciuta ai lavoratori domestici, e come si debba, inoltre, tener conto del riconoscimento delle competenze lavorative acquisite in ambito informale riconosciute dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012

EVIDENZIATO che in Italia manca una piena coscienza e un'adeguata tutela per queste figure, anche se come sancito dall'articolo 35 della nostra Carta costituzionale: «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» e come stabilito dalla sentenza n. 28 del 1995 della Corte costituzionale, che afferma: «il lavoro effettuato all'interno della famiglia, per il suo valore sociale ed anche economico, può essere ricompreso, sia pure con le peculiari caratteristiche che lo contraddistinguono, nella tutela che l'articolo 35 della Costituzione assicura al lavoro in tutte le sue forme» e ancora «l'articolo 230-bis del codice civile che, apportando una specifica garanzia al familiare che, lavorando nell'ambito della famiglia o nell'impresa familiare, presta in modo continuativo la sua attività, mostra di considerare in linea di principio il lavoro prestato nella famiglia alla stessa stregua del lavoro prestato nell'impresa»;

Tanto premesso

Si chiede che il Consiglio Comunale voglia approvare la seguente risoluzione:

“APPOGGIA FORMALMENTE la suddetta iniziativa parlamentare, confermata da Senatori di tutti gli schieramenti politici, in quanto i diritti incompressibili succitati non hanno colore politico ma in uno Stato civile necessitano di risposte politiche atte a garantire a tutti eguali diritti e pari opportunità;

PERTANTO

- dà piena e formale adesione e sostegno alla predetta iniziativa legislativa;

- sollecita un tempestivo iter parlamentare della suddetta proposta per giungere, in tempi brevi, ad una sua auspicabile approvazione;
- chiede l'invio di una copia della presente Risoluzione all'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”

Lucia Travaglini

Maurizio Valloreo

Matteo Perazzetti

Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed to the left. The signatures are stylized and overlapping.



Comune di CITTA' SANT'ANGELO
Gruppo Consigliare di Responsabilità Comune

All'Attenzione di:

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. GALLI Franco

Sindaco di Città Sant'Angelo
Sig. FLORINDI Gabriele

Segretaria Comunale
Dott.sa COVIELLO Stefania

Riferimento: Interpellanza ai sensi dell'Art. 43 D.Lgs 267/2000 - Art. 9 del Vigente Statuto Comunale – Art. 51 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

OGGETTO: Accordo procedimentale pubblico privato con Vista Immobiliare

ritenedo che:

il munus proprio dell'opposizione sia quello innanzitutto di svolgere una funzione di vigilanza e controllo dell'Attività dell'Amministrazione e nonchè di segnalare eventuali disagi da parte della cittadinanza;

I sottoscritti Consiglieri comunali del Gruppo Consigliare "Responsabilità Comune", nonchè gli altri Consiglieri che sottoscrivono il presente documento:

PREMESSO CHE :

- In risposta ad un avviso pubblico emanato dal Comune di Città Sant'Angelo finalizzato all'acquisizione di proposte di "concessione di diritti edificatori comunali" e "proposte di accordo pubblico privato" la Società Vista Immobiliare presentava in data 02/01/2015 una variazione di destinazione d'uso da agricolo a residenziale di un appezzamento di terreno in Via Colella;
- In data 23/09/2015 con protocollo 22748 la proposta di Vista Immobiliare veniva inviata all'Agenzia del Territorio per la stima del valore della cessione dei diritti edificatori;
- La stessa agenzia in data 06/07/2016 con prot. 15529 rimetteva determinazione del valore dei diritti per il terreno sito in Via Colella pari a 2130000,00 €;
- A seguito della comunicazione da parte dell'ente alla società Vista Immobiliare in data 09/06/2016 con prot. 15785 dell'avvenuta stima da parte dell'Agenzia del Territorio, la stessa società rispondeva con una nota in data 08/08/2016 prot. 21357 di non accettare la stima effettuata bensì che l'utile economico risultava pari 855355,00 € con la disponibilità a corrispondere il 50 % di detta somma;
- A seguito del non accoglimento della proposta della Società da parte del Settore IV, lo stesso avviava un adeguata ed approfondita istruttoria tecnica sulla stima effettuata dall'Agenzia del Territorio, che ha prodotto che il plusvalore per il cambio di destinazione d'uso dell'area si attesterebbe a 1750000,00 €, a cui va detratto il valore stimato dall'Agenzia del Territorio del terreno agricolo di 283600,00 € e che per quanto previsto dal D.P.R. n°380/01 la percentuale da versare all'ente non potrà essere inferiore al 50% e quindi pari a 733200,00 €;
- Con nota in data 29/03/2017 con prot. 5633 comunicava formale accettazione della quantificazione di 733200,00€;

Tanto premesso si propone la seguente:

INTERPELLANZA:

- Quali siano i motivi che hanno spinto questa Amministrazione, ad accettare di istruire la pratica come cessione dei diritti edificatori per individuare la somma da corrispondere all'ente da parte della società richiedente, anziché seguire l'iter procedimentale indicato dal Testo Unico dell'Edilizia DPR 2001 art.16 comma4;
- Perché l'Ente si sia accorto dell'assenza di diritti edificatori solo dopo la valutazione dell'Agenzia del Territorio come riportato nella premessa della Delibera di Giunta n°42 del 11/04/2017;
- Perché l'Amministrazione abbia avallato una procedura di accordo pubblico privato, nella quale non si individua e non si rinviene un interesse pubblico, che configuri un intervento unico ed una tantum, ricompreso in uno specifico centro di costo, ma bensì indirizzino i fondi derivanti dall'accordo, sin dal bilancio previsionale in interventi di manutenzione ordinaria e quindi periodici che rientrano nelle generali competenze dell'Ente; così come ribadito dal Testo Unico dell'Edilizia;
- Visto che nel deliberato della Delibera di Giunta n°42 del 11/04/2017 si prescriveva la presentazione entro 30 gg. del "progetto definitivo con relativa documentazione di Vas e schema di convenzione per l'attuazione sia dell'intervento privato sia per le opere di urbanizzazione nonché degli standards ai sensi del D.M. n°1444/68", se tale documentazione è stata presentata o se si considerare decaduto il procedimento in atto.

Città Sant'Angelo (Pe), 07/08/2017

I Consiglieri Comungli di Responsabilità Comune


PERAZZETTI MATTEO


VALLOREO MAURIZIO


TRAVAGLINI LUCIA